



COMUNE DI FANO

(Provincia di Pesaro Urbino)
SETTORE 9° - Corpo Polizia Locale

CAPITOLATO SPECIALE – PROGETTO ESECUTIVO

**PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRA
DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE A SEGUITO DEL VERIFICARSI
DI INCIDENTI STRADALI**

INDICE

- Articolo 1. Oggetto della concessione
- Articolo 2. Durata della concessione
- Articolo 3. Ammontare della concessione
- Articolo 4. Requisiti di partecipazione degli operatori economici
- Articolo 5. Amministrazione procedente
- Articolo 6. Servizi oggetto della concessione attivazione degli interventi
- Articolo 7. Modalità attivazione degli interventi
- Articolo 8. Modalità operative della concessione
- Articolo 9. Formazione del personale dell'impresa concessionaria
- Articolo 10. Caratteristiche dei veicoli in dotazione all'impresa concessionaria ed altri requisiti tecnici
- Articolo 11. Obblighi in materia ambientale
- Articolo 12. Tempi d'intervento
- Articolo 13. Criteri di aggiudicazione della concessione e indicazione dei relativi punteggi
- Articolo 14. Stipula del contratto
- Articolo 15. Cauzioni, versamenti ed oneri richiesti
- Articolo 16. Garanzia definitiva
- Articolo 17. Obblighi di tracciabilità
- Articolo 18. Obblighi verso il personale dipendente
- Articolo 19. Divieti: subappalto e cessione del contratto
- Articolo 20. Responsabilità e assicurazione
- Articolo 21. Penali
- Articolo 22. Esecuzione in danno
- Articolo 23. Passaggio di funzionari pubblici a ditte private
- Articolo 24. Variazione ragione sociale
- Articolo 25. Accesso alla documentazione relativa all'intervento
- Articolo 26. Risoluzione del contratto e recesso
- Articolo 27. Responsabile del procedimento
- Articolo 28. Direttore dell'esecuzione del contratto
- Articolo 29. Foro competente

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. Il Comune di Fano – Comando Polizia Locale intende procedere alla concessione del **servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali** sulle strade comunali. Il Comune di Fano – Comando Polizia Locale intende perseguire efficienza e rapidità nei casi in cui occorre provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza delle aree interessate da incidenti stradali, anche coerentemente alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada. In particolare i sinistri stradali che provocano la presenza sul sedime stradale di residui materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per l'ambiente o la salute pubblica, devono essere eliminati prima della riapertura al traffico.
2. La presente è una procedura di selezione per la concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali ai sensi dell'art. 164 del Decreto Legislativo 50/2016.
3. Oltre che per garantire la sicurezza, tali interventi di ripristino devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale". Pertanto, al fine di garantire la tutela dell'ambiente, il Comune di Fano – Comando Polizia Locale intende individuare un soggetto idoneo e qualificato al quale concedere detto servizio.

Art. 2 - Durata della concessione

1. La concessione del servizio avrà la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data di stipulazione del relativo contratto. L'Amministrazione comunale potrà, altresì, chiedere alla ditta aggiudicataria di prorogare la durata del contratto ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016 alle medesime condizioni tecniche, economiche e giuridiche, nelle more di istruzione delle procedure concorsuali della nuova gara di appalto, per un periodo non superiore a mesi 6 (sei) previo avviso da comunicarsi all'aggiudicataria (in forma scritta) almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.
2. In caso di necessità e qualora sussistano i presupposti di legge, su disposizione del RUP, si può richiedere l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e l'avvio all'esecuzione del contratto nelle more della stipulazione, previ in ogni caso gli accertamenti sulla capacità dell'aggiudicatario previsti dalla legge e la costituzione della cauzione di cui all'art. 15. Competono in tal caso all'aggiudicatario pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite relativamente a quanto eseguito.

Art. 3 - Ammontare della concessione

1. Il servizio in concessione, ai sensi dell'art.165 del D.Lgs 50/2016 non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune.
1. **Il valore della concessione è € 171.500,00**, oltre Iva se dovuta, calcolato sulle prestazioni poste a carico delle Compagnie assicurative per tre anni, come da seguente prospetto:

Periodo	Valore della concessione
Anni tre	€ 147.000,00
Opzione proroga semestrale	€ 24.500,00
Importo complessivo	€ 171.500,00

Il valore sopra indicato è puramente indicativo, ed è stato calcolato sulla base di una stima presunta stimato sulla base della sinistrosità media rilevata dal settore Polizia Locale nel corso del triennio 2014-2015-2016.

2. I costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.
3. Ai sensi di quanto disposto dell'art. 165 comma 1 del Decreto Legislativo 50/2016, ovvero in ragione dell'assenza di oneri economici in capo alla Pubblica Amministrazione, il corrispettivo della concessione sarà costituito unicamente dalla vendita dei servizi resi al mercato ovvero dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente i servizi per mezzo del trasferimento al concessionario del rischio operativo.
5. L'Amministrazione non verserà alcun corrispettivo per gli interventi eseguiti, anche nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'aggiudicatario non sia riuscito a recuperare il credito maturato per l'esecuzione dell'intervento oppure nel caso in cui abbia effettuato l'intervento e non sia stato individuato il responsabile della compromissione della sicurezza stradale, o in ultima ipotesi, se il danneggiante, proprietario del mezzo che ha causato il sinistro, non risulta assicurato, nei modi e nelle forme previsti dalla normativa assicurativa vigente in materia.
6. Il costo della sicurezza in relazione all'esecuzione della concessione è pari a 0,00 (zero) in quanto la concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte del Concessionario non determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi specifici e pertanto non è necessario redigere il D.U.V.R.I. (DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI). Sarà cura dell'Amministrazione comunale elaborare il documento unico di valutazione dei rischi in caso si renda necessario per possibili interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei luoghi. E' obbligo dell'appaltatore rispettare le norme nel D.Lgs 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, il concessionario è tenuto, come dal citato decreto 81/2008, ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta. Nell'ambito della cooperazione e del coordinamento di cui all'art. 26 comma 2 lett. a) del D.LGS 81/2008, l'Amministrazione comunale rimane a disposizione del concessionario per ogni altra eventuale informazione richiesta in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 4 - Soggetti ammessi, requisiti e condizioni di partecipazione

4.1) - Soggetti ammessi: Concorrenti di cui all'art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 50/2016:

- a) **Operatori economici con idoneità individuale**, di cui alle lettere a), b) e c) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative, b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili).
- a) **Operatori economici con idoneità plurisoggettiva** di cui alla lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (Consorzi ordinari di concorrenti) f) (aggregazioni di concorrenti aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016.
- b) **Operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea**, di cui al comma 1 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, alle condizioni di cui all'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010.

4.2) - Condizioni di partecipazione:

4.2.1) Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano:

- 1) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- 2) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

4.2.2) Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78)

4.2.3) Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è **vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.

4.2.4) Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice è **vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

Anche ai consorziati indicati per l'esecuzione dai suddetti consorzi si applicano le condizioni di partecipazione di cui al precedente punto 4.2. Nel caso in cui, alla data stabilita come termine per la presentazione delle offerte, i consorziati indicati per l'esecuzione incorrano nelle suddette cause di esclusione i consorzi che li hanno indicati saranno esclusi dalla presente procedura.

4.3)- Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

4.3.1) *Requisiti generali e professionali:*

- a - Iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto sociale attinente a quello della gara .
- b – Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella **categoria "trasporto di rifiuti in conto proprio"** ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per le operazioni di trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti dalle attività in oggetto;
- c – Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla **categoria 5 "raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi"** ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- d– Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla **categoria 9 "bonifica siti contaminati"** ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese i requisiti di cui alle lettere a- b- c- d- devono essere posseduti da tutte le componenti del RTI.

Nel caso di consorzio di cui all'art 45 comma 2 lett b) e c) del Codice, i requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dal/dai consorziato/i individuato in sede di offerta.

Non è ammesso l'avvalimento.

4.3.2) *Requisiti di capacità economica-finanziaria (art.83 c.1, lett.b)*

- aver realizzato un fatturato globale d'impresa nell'ultimo triennio (2014-2015-2016) di importo complessivo non inferiore al valore della concessione, pari ad € 147.000,00.
- Il fatturato viene richiesto in quanto trattandosi di concessione di servizio, nel quale il

rischio operativo legato alla gestione del servizio è assunto in capo al concessionario, i ricavi rappresentano un indice importante della solidità finanziaria-economica e patrimoniale dello stesso concessionario.

Nel caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti di imprese o Consorzi, il requisito potrà essere posseduto dal Raggruppamento/Consorzio nel suo complesso.

Nell'ipotesi di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, si applica l'art. 47 del Codice.

E' ammesso l'avvalimento.

4.3.3) *Requisiti di capacità tecnica-organizzativa (art.83 c.1, lett.c)*

– aver effettuato in un'annualità ricompresa nel triennio 2014-2015-2016 almeno un servizio analogo a quello indicato nella presente procedura, per un unico committente, per un importo annuo non inferiore a € 49.000,00, in favore di Enti pubblici e privati, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi stessi.

Nel caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti di imprese, il requisito dovrà essere posseduto almeno dalla capogruppo.

Nell'ipotesi di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, si applica l'art. 47 del Codice.

E' ammesso l'avvalimento.

4.3.4) – *Certificazione della qualità (ai sensi dell'art. 87)*

Essere in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2008 ed ISO 14001:2004 relative all'attività richiesta.

Nel caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti di imprese, il requisito dovrà essere posseduto da tutti i componenti il raggruppamento.

Nell'ipotesi di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, si applica l'art. 47 del Codice.

E' ammesso l'avvalimento.

4.4) - *Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi*

- Il requisito di cui al precedente punto 4.3.1. deve essere posseduto:

a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;

b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art 45 comma 2 lett b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalla imprese indicate come esecutrici.

- Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari, il requisito richiesto al precedente punto 4.3.2, devono essere posseduti cumulativamente dagli operatori che compongono il raggruppamento e il requisito di cui al punto 4.3.3, almeno dalla capogruppo. La mandataria, in ogni caso, deve essere in possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo con una percentuale maggiore rispetto a ciascuna delle ditte mandanti. I partecipanti al raggruppamento dovranno specificare le parti e le quote di esecuzione del servizio. Ciascuna impresa facente parte del Raggruppamento dovrà comunque essere in possesso dei requisiti richiesti per la quota del servizio che intenderà eseguire, nella relativa misura.

- Nel caso di consorzio di cui all'art 45 comma 2 lett b) del Codice il requisito economico-finanziario e tecnico-organizzativo richiesto al precedente punto 4.3.2. e 4.3.3 deve essere posseduto ai sensi del quanto previsto dall'art 47 del Codice.

- Nel caso di consorzio di cui all'art 45 comma 2 lett c) del Codice il requisito economico-finanziario e tecnico-organizzativo richiesto al precedente punto 4.3.2. e 4.3.3 potrà essere

posseduto ai sensi del quanto previsto dall'art 47 del Codice o come previsto al comma 2 del richiamato articolo.

- In attuazione dei disposti di cui all'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete di cui all'art. 45, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico ed organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

- Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

- Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

- Le Imprese aventi sede in uno Stato della U.E., dovranno presentare le documentazioni in base alla normativa in vigore nel proprio Stato di appartenenza.

Art. 5 - Amministrazione procedente

1. L'Amministrazione Comunale di Fano, ovvero l'Amministrazione procedente, ha sede in via San Francesco n. 74, mentre il Comando di Polizia Locale ha sede in via Mura Malatestiane n. 2.

1) Profilo STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza per conto del Comune di Fano– URL www.comune.fano.ps.it - Albo pretorio on-line – Bandi di gara e contratti.

L'ufficio competente è il Settore 1° - Risorse Umane e Tecnologiche -Appalti e Contratti - Via San Francesco d'Assisi n.76 – 61032 Fano – Tel. 0721-887301 – 0721 887302 – fax 0721 887358 – pec comune.fano.contratti@emarche.it - e-mail: contratti@comune.fano.ps.it

1.1) - Riferimenti per chiarimenti di natura tecnica: Comune di Fano – Via S. Francesco d'Assisi 76 – 61032 Fano (PU) – **Comando Polizia Locale** – Via Mura Malatestiane - Tel. 0721-887702-703.

1.2) - **Responsabile del procedimento:** dott. Alessandro Di Quirico – Responsabile del Corpo di Polizia Locale del Comune di Fano (Tel. 0721-887702-703– e-mail alediq@comune.fano.pu.it, polizia.municipale@comune.fano.pu.it

Art. 6 - Servizi oggetto della concessione

1. Il concessionario, dal giorno di inizio del servizio, dovrà avere la piena disponibilità di almeno un centro operativo nell'ambito del territorio comunale così come delimitato nella planimetria allegata al presente capitolato sotto la lettera “A”

2. La ditta Aggiudicataria è tenuta ad assicurare una Centrale Operativa al fine di effettuare il servizio di ripristino, che si declina nelle seguenti prestazioni:

- **“intervento standard”**, ossia l'intervento di ripristino della sicurezza stradale e viabilità mediante bonifica con mezzi e prodotti idonei, con aspirazione dei liquidi sversati , aventi anche caratteristiche inquinanti, recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi sul sedime stradale, relativi all'equipaggiamento dei veicoli: è previsto anche l'intervento di ripristino della sicurezza stradale per bonificare la sede stradale a seguito di incendio di veicoli, anche in assenza di incidente stradale; l'intervento comporta la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative.
- **“interventi con perdita di carico”**, ossia l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti o anche in assenza di incidente stradale che comporti la compromissione della sicurezza stradale, che comportino la perdita di carico (compreso il carburante) da parte dei veicoli trasportanti coinvolti, attraverso l'attuazione di ogni attività a ciò necessaria; l'intervento comporta la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative.

- **“interventi senza individuazione del veicolo responsabile”**, ossia gli interventi standard e gli interventi con perdita di carico eseguiti secondo quanto previsto nel presente articolo ancorché in assenza dell’individuazione del veicolo, il cui conducente abbia causato l’evento e quindi privi della possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative; in questo caso il costo è a esclusivo carico della ditta affidataria.
- 3 L’aggiudicatario avrà anche l’obbligo di fornire e posizionare, nel più breve tempo possibile, la segnaletica per situazioni di emergenza per la protezione di punti specifici a seguito dell’incidente stradale e la segnaletica per la sicurezza dell’intervento.
 - 4 Le parti concorderanno appositi incontri periodici ai fini di un monitoraggio del servizio espletato finalizzato alla verifica, qualitativa e quantitativa, degli interventi effettuati, in modo da concordare eventuali miglioramenti e/o misure correttive nella conduzione del servizio stesso. Ai fini di informazione generale sul servizio svolto, la ditta dovrà fornire un riepilogo degli interventi effettuati trimestralmente e in ogni anno solare, i cui elementi informativi e tempistica saranno concordati direttamente con gli uffici e comunque contenente almeno i seguenti dati:
 - Data del sinistro;
 - Luogo del sinistro;
 - Forza dell’Ordine presente sul luogo del sinistro;
 - Ora della chiamata;
 - Ora di arrivo sul luogo dell’intervento degli operatori;
 - Numero di operatori intervenuti;
 - Durata dell’intervento;
 - Targa del/dei veicolo/i coinvolto/i nel sinistro;
 - Elenco di eventuali danni alle infrastrutture.

Art. 7 - Modalità di attivazione degli interventi

1. Il servizio prevede in ogni caso l’intervento dell’impresa concessionaria per l’aspirazione dei liquidi inquinanti versati dai veicoli sulla carreggiata e per il recupero dei detriti solidi, relativi all’equipaggiamento dei veicoli o materiali trasportati ed altrimenti non recuperati da possessori/responsabili dei veicoli incidentati, dispersi sul manto stradale, anche nel caso in cui il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto.
2. Considerato che la concessione in oggetto del presente capitolato riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzato a garantire la sicurezza e lo scorrimento della circolazione stradale, i tempi di intervento non dovranno superare i limiti temporali stabiliti dal presente Capitolato.
3. Gli interventi devono essere richiesti esclusivamente dalla Polizia Municipale e/o altro organo di polizia stradale ovvero dal personale del Comune di Fano, attraverso comunicazione telefonica al numero di pronto intervento della Centrale Operativa dell’Impresa concessionaria che dovrà essere in servizio 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno.
4. Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale non sia immediatamente venuta a conoscenza dell’incidente, mentre sono intervenuti gli organi di vigilanza che hanno provveduto a chiamare la ditta concessionaria, quest’ultima avrà l’onere di informare l’ente dell’intervento effettuato segnalando al contempo al Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Fano gli eventuali danni causati dal sinistro a beni di proprietà comunale. La ditta concessionaria è altresì tenuta a verificare che l’incidente si sia verificato sulla rete stradale comunale.
5. La Centrale Operativa dovrà provvedere, alla ricezione della richiesta telefonica, ad attivare le proprie strutture operative più vicine per consentire l’intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post sinistro stradale nei tempi indicati al successivo art.12.

Art. 8 - Modalità operative della concessione

1. L'intervento avrà inizio al termine della rilevazione dell'incidente stradale da parte dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992 ovvero dalla conclusione della constatazione amichevole fra le parti coinvolte nel sinistro, tranne che in casi di urgenza venga diversamente richiesto dagli organi di servizio polizia stradale intervenuti sul luogo del sinistro.
2. In tutti i casi d'intervento, la ditta affidataria si impegna a rispettare le norme comportamentali di seguito riportate:
 - Lo svolgimento di tutte le specifiche attività in modo da non costituire o determinare situazioni di pericolo o intralcio per la viabilità;
 - Qualora l'addetto riscontri, in assenza della Forza dell'Ordine, ovvero del personale dell'Ente, danni provocati alla struttura stradale, dovrà dare comunicazione all'Ente concessionario.
3. L'impresa concessionaria dovrà assicurare che il servizio sia svolto nel rispetto delle modalità di gestione e di formazione del personale impiegato, indicate nella offerta tecnica presentata in sede di gara, senza oneri di spesa a carico del Comune, in tutte le tipologie di intervento di cui all'art. 6, rispettando il profilo della sicurezza della circolazione e del rispetto dell'ambiente, mediante:
 - a) pulizia del manto stradale, consistente nell'aspirazione dei liquidi inquinanti "sversati" dai veicoli coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore ecc.), recupero e asportazione dei detriti solidi, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi, (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo ecc.), o di materiali trasportati ed altrimenti non recuperati da possessori/responsabili dei veicoli incidentati (ivi compreso quelli incendiati anche in assenza di incidente stradale) con l'ausilio di idonee apparecchiature e/o tecniche;
 - b) lavaggio della pavimentazione con sostanze non dannose per la pavimentazione stradale e per l'ambiente, conformi e nel rispetto delle normative di legge, nazionali e comunitarie e che comunque dovranno essere recuperati, trasportati e smaltiti a norma di legge;
 - c) aspirazione di quanto risultante dal lavaggio incluse le sostanze utilizzate per la pulizia ed eventuale ulteriore lavaggio finale.
4. In base all'iter procedurale sopra delineato l'impresa concessionaria dovrà garantire il rigoroso rispetto delle norme previste dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006 "Norme in materia di tutela ambientale" e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra normativa emanata in materia nel corso di validità della concessione.
5. L'impresa concessionaria dovrà impegnarsi a realizzare tutti gli interventi previsti nel presente Capitolato nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro in particolare del Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 "Attuazione art. 1 Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche e integrazioni.
7. Secondo quanto previsto dall'art. 37 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92), dal relativo Regolamento (D.P.R. n. 495/92) e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999, il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario D.P.I., che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità ed in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008, "Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro" e successive modifiche e integrazioni.
8. La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al D.M. del 9.6.1995.

Art. 9 - Formazione del personale dell'impresa concessionaria

1. Il personale operante dovrà ricevere, preventivamente, a cura dell'Impresa concessionaria, specifica formazione sulle modalità di svolgimento del servizio con particolare riguardo a:
 - norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;
 - tecniche e modalità di intervento per la pulizia della sede stradale interessata da sinistro o da altro evento con aspirazione ed asportazione dalla sede viaria di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante o detrito;
 - tecniche per la circolazione in sicurezza, cantieri su strade, sgombero tempestivo della sede stradale;

Art. 10 - Caratteristiche dei veicoli in dotazione all'impresa concessionaria ed altri requisiti tecnici

1. L'impresa concessionaria dovrà garantire il servizio in questione senza oneri per il Comune, assicurando la tipologia di interventi descritti precedentemente con l'utilizzazione di veicoli appositamente allestiti in base a specifiche esigenze operative, in proprietà dell'impresa concessionaria o in disponibilità attraverso apposito contratto di durata pari alla durata del servizio previsto nel presente capitolato, da dimostrarsi entro 15 giorni dall'affidamento del servizio.

L'impresa, per l'esecuzione degli interventi, dovrà essere proprietario di almeno un mezzo idoneo e conforme alle prescrizioni previste dalla vigente normativa di legge che dovrà espressamente possedere le caratteristiche, accorgimenti tecnici e necessarie omologazioni per l'espletamento del servizio richiesto.

2. Inoltre il mezzo dovrà possedere elenco dettagliato del materiale presente, obbligatorio e specifico per il servizio e dovrà essere collaudato presso i competenti organi ed uffici ed omologato. I veicoli speciali dovranno essere muniti di autopompe idonee alla pulizia ed al ripristino della sede stradale e dovranno essere fornite le copie delle carte di circolazione.
3. Tale mezzo, conformi alle prescrizioni previste dalla vigente normativa dovrà possedere caratteristiche e accorgimenti tecnici tali da consentire lo svolgimento del servizio sopra descritto, in condizioni di sicurezza per le persone e le cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione Comunale.
4. I medesimi dovranno essere, altresì, dotati di un sistema di illuminazione del sito del sinistro, che possono essere attivati nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, tali da garantire condizioni di sicurezza ottimali ed efficienza operativa.
5. I mezzi sopra indicati dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e di regolamento e recare sugli sportelli il logo dell'impresa concessionaria.
6. Tutti i mezzi che verranno utilizzati per l'espletamento del servizio devono rispondere ai seguenti requisiti:
 - a. Essere posti a disposizione per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato, direttamente o per il tramite delle eventuali strutture periferiche della impresa concessionaria o eventuale consorzio fra più Soggetti. Ciascun mezzo dovrà essere attrezzato per gli interventi relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata dal sinistro stradale.
 - b. essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e di regolamento, anche rispetto a specifici collaudi, revisioni e omologazioni previste dalla vigente normativa per i veicoli e per i macchinari in dotazione.
 - a. iscrizioni ed autorizzazioni in materia ambientale necessarie per espletare il servizio oggetto di affidamento, coerentemente agli altri requisiti ambientali richiesti nel presente documento;

- La ditta affidataria deve avere una centrale operativa con numero verde in funzione 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno ed una struttura operativa in grado di garantire una copertura 24 ore su 24, dovrà essere messa in rete con centri subordinati ubicati sul territorio comunale e comunque in modo da consentire il rispetto della tempistica di intervento prevista all'art. 12 del presente documento.

Art.11 - Obblighi in materia di tutela ambientali

- L'impresa concessionaria del servizio è obbligata, in qualità di intermediaria nella gestione dei rifiuti, alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i.

Art.12 - Tempi di intervento

- Il concessionario è obbligato ad effettuare il servizio oggetto del presente capitolato con le modalità, le tempistiche e le metodologie richieste dall'Amministrazione Comunale, nonché in conformità a tutto quanto offerto in sede di gara.
- I tempi di intervento dovranno essere contenuti entro i 35 minuti, o nel tempo inferiore offerto in sede di gara, dalla richiesta effettuata mediante segnalazione telefonica al numero verde appositamente attivato, salvo casi eccezionali di comprovata impossibilità.
- L'Impresa concessionaria provvederà ad attivare immediatamente il proprio personale e dovrà far confluire sul luogo dell'intervento tutte le professionalità e le tecnologie necessarie a ripristinare la situazione "quo ante" ed eliminare le condizioni di pericolo e consentire il rapido espletamento del servizio di pulizia della piattaforma e corpo stradale.

Art. 13 - Criteri di aggiudicazione della concessione e indicazione dei relativi punteggi

- La Concessione del servizio verrà affidata mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; per ogni offerta la Commissione potrà attribuire un massimo di 100 punti così attribuiti:

	<i>ELEMENTI DI VALUTAZIONE</i>	<i>PUNTEGGIO MASSIMO</i>
<i>1</i>	<i>Progetto tecnico</i>	<i>100</i>

I punteggi saranno attribuiti da una Commissione nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 77, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri e degli elementi di valutazione di seguito indicati:

Parametro	Max punti assegnabili	Max punti assegnabili sotto indicatori
Elementi di valutazione di natura qualitativa (da inserire nell'offerta tecnica) – <u>punteggio totale 100</u>, suddiviso come di seguito indicato:		
A) <i>Organizzazione della struttura aziendale del servizio di ripristino del servizio da fornire e modalità operative del servizio che</i>	42	

<i>garantiscono sicurezza per operatori e utenti della strada</i>		
A1) Struttura organizzativa impiegata nel servizio e metodologie utilizzate. Modalità organizzative del servizio stesso che garantiscano lo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza, con particolare riferimento: - funzionalità dell'organigramma generale e specifico per il servizio -a soluzioni operative finalizzate a ridurre le interferenze degli interventi con la viabilità esistente; -all'utilizzo di una adeguata segnalazione.		26
A2) Strumentazione tecnologica ed informatica a supporto , per la gestione delle emergenze connesse al verificarsi di incidenti stradali, per la maggiore tutela dell'incolumità delle persone, per la sicurezza della strada e per il rispetto dell'ambiente.		16
B) <i>Caratteristiche dei mezzi e dei prodotti utilizzati per l'attività di ripristino post-sinistro con particolare riguardo al rispetto dell'ambiente</i>	40	
B1) caratteristiche dei mezzi e strumentazione tecnica impiegata con particolare riferimento all'attrezzatura, al materiale e all'equipaggiamento tecnico messo a disposizione per la concessione, numero e caratteristiche tecniche dei veicoli adibiti per l'effettuazione del servizio		15
B2) Caratteristiche dei prodotti impiegati, con attenzione particolari prestazioni nel rispetto dell'ambiente, con particolare riferimento: -alla eco-compatibilità con certificazioni; -alla preservazione dell'infrastruttura stradale; -a sistemi di pulizia che non deteriorano il manto stradale e la piattaforma stradale		15
B3) Procedure e metodologie di smaltimento dei rifiuti atte a garantire la tracciabilità delle operazioni		10
C) <i>Elementi aggiuntivi e preferenziali</i>	18	
C1) Elencazione di servizi aggiuntivi offerti senza costo alcuno per la P.A. e per il cittadino I punteggi verranno attribuiti nel seguente modo: -punti 3 per ciascuna proposta di servizio aggiuntivo ritenuta utile fino ad un massimo di 12 punti		12
C2) Minor tempo di intervento offerto rispetto al tempo massimo di 35 minuti stabilito nel Capitolato I punteggi verranno attribuiti nel modo seguente: -punti 3 per ogni riduzione dei tempi di intervento dall'attivazione di almeno 5 minuti fino ad un massimo di 10 minuti		6
PUNTEGGIO TOTALE	100	100

Metodo di calcolo dei coefficienti dell'offerta tecnica

La scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata attribuendo i punteggi per i criteri di cui alle lettere A) e B) sopra indicati, come segue:

- per i parametri qualitativi dell'offerta tecnica, saranno attribuiti i punteggi mediante l'applicazione del Metodo Aggregativo Compensatore, tramite media dei coefficienti assegnati dai singoli commissari, secondo la seguente formula:

$$C(a) = \Sigma n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = Indice di valutazione dell'offerta (a);

n = Numero totale degli elementi e sub-elementi di valutazione (i)

Σ n= sommatoria

W_i = Peso o punteggio attribuito ai singoli elementi e sub-elementi di valutazione (i);

V(a)_i = Coefficiente, variabile tra zero e uno, attribuito ai singoli elementi e sub-elementi di valutazione (i) dell'offerta (a)

I coefficienti V(a)_i sono determinati:

- per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa dell'offerta tecnica, attraverso un metodo di determinazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, sulla base dei seguenti criteri motivazionali:

Coefficiente Criterio motivazionale

- 0 Assente- completamente negativo
- 0,1 Quasi del tutto assente – quasi completamente negativo
- 0,2 Negativo
- 0,3 Gravemente insufficiente
- 0,4 Insufficiente
- 0,5 Appena insufficiente
- 0,6 Sufficiente
- 0,7 Discreto
- 0,8 Buono
- 0,9 Ottimo
- 1 Eccellente

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti si procederà a trasformare la media dei coefficienti, attribuiti ad ogni criterio e sotto-criterio da parte di tutti i commissari, in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Qualora dovesse pervenire una sola offerta non si procederà al calcolo dei coefficienti definitivi.

Il risultato sarà arrotondato a 2 decimali.

Le indicazioni fornite nell'offerta tecnica integrano il progetto esecutivo - capitolato speciale.

La Commissione giudicatrice potrà richiedere alle ditte concorrenti, nel corso della valutazione degli elaborati, tutte le precisazioni e le delucidazioni ritenute necessarie alla formulazione di un giudizio obiettivo, in un'ottica comparativa delle offerte pervenute.

La prestazione del servizio è indivisibile, non sono ammesse offerte parziali: le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

Le condizioni specificate nella parte progettuale fanno parte integrante e sostanziale delle condizioni di esecuzione delle prestazioni in oggetto. La loro mancata attuazione anche solo parziale perfeziona il caso di grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e comporta la risoluzione del contratto con le modalità specificate in detto articolo.

In caso di una sola offerta, pur se conforme ai criteri di aggiudicazione sopra indicati e nel relativo capitolato, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare o meno il servizio: si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, se questa sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice.

L'offerta tecnico-qualitativa dovrà essere composta da una relazione descrittiva, suddivisa per i punti A, B, C, composta da massimo 15 (quindici) facciate in A4, tipo carattere Arial, dimensione carattere 12 oltre alle eventuali schede tecniche. Potranno essere aggiunti (ed esclusi dal suddetto conteggio) eventuali depliant, schede tecniche, materiale illustrativo ecc.

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

AVVERTENZE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di **posticipare la data (comunicata sul bando) fissata per la prima seduta pubblica** di gara dandone comunicazione tramite pubblicazione di apposito avviso sul profilo di committente della stazione appaltante senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara senza alcun diritto del concorrente al rimborso spese o quant'altro.

Art. 14 - Stipula del contratto

1. Il Contratto verrà stipulato nelle forme di legge, in forma pubblica amministrativa, secondo le clausole indicate sul bando .
2. All'uopo si precisa che l'aggiudicatario ha l'obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dagli Uffici dell'Amministrazione, la documentazione necessaria per procedere alla stipula del contratto ed in particolare:
 - cauzione definitiva ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
 - ogni altro documento eventualmente richiesto.
3. Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui sopra in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione Appaltante. In tal caso la Stazione appaltante provvederà ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni. L'Appalto sarà affidato al concorrente che segue nella graduatoria, previa verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere ai concorrenti integrazioni o chiarimenti di completare i documenti e alle dichiarazioni presentate, ovvero di chiarirli nel rispetto della par condicio tra i concorrenti stessi.
4. Saranno a carico dell'aggiudicatario, senza diritto a rivalsa, tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto nonché relative alla stipulazione del contratto d'appalto, come indicato sul bando.

Art. 15 - Cauzioni, versamenti ed oneri richiesti

A) Garanzia Provvisoria

- L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una **garanzia provvisoria**, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente ad € **2.940,00** (euro duemilanovecentoquaranta virgola zero centesimi). Per concorrenti in possesso della certificazione conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, una cauzione pari € **1.470,00** e cioè ridotta del cinquanta per cento (art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016). Gli offerenti in possesso di detti requisiti, dovranno allegare copia fotostatica della certificazione UNI EN ISO 9000, autenticata dal legale rappresentante, utilizzando preferibilmente il modello allegato 3 al presente bando. In caso di micro/piccole/medie imprese o di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti esclusivamente da

micro/piccole/medie imprese, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si applica la riduzione del cinquanta per cento non cumulabile con quella di cui al primo periodo del richiamato comma 7.

L'Ente garantito è il Comune di Fano .

B) Versamento di 20,00 euro A FAVORE DELL'ANAC. ,

C) PassOE,

ottenuta attraverso la registrazione al Servizio Avcpass dell'ANAC.

D) Avvalimento

In attuazione dei disposti dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete di cui all'art. 45 può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo **avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto**. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento dovrà allegare:

- la dichiarazione sottoscritta dall'ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento;
- la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- il contratto (in originale o copia autentica) in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Art. 16 - Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'art. 103 del D. lgs. 50/2016 l'appaltatore, a garanzia del corretto e puntuale svolgimento delle forniture, dovrà presentare all'atto della stipulazione del contratto, cauzione definitiva, a favore della stazione appaltante, pari al 10% dell'importo netto contrattuale (ridotta del 50% per le imprese certificate, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016), cauzione nei confronti della quale, in caso di inadempimento da parte dell'impresa, la stazione appaltante potrà esercitare il diritto di ritenzione. Nel caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% ovvero al 20%, la garanzia fidejussoria verrà proporzionalmente incrementata e progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dallo stesso art. 103.
2. Tale cauzione sarà a garanzia del mancato o inesatto adempimento degli obblighi assunti con il presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che l'Ente dovesse eventualmente sostenere durante l'espletamento del servizio per fatto dell'aggiudicatario, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. E' comunque fatta salva ogni azione per il risarcimento di eventuali maggiori danni, rimborsi o spese nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

3. L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui L'Ente avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del servizio. In caso di inadempienza la cauzione sarà reintegrata d'ufficio, a spese dell'aggiudicatario, prelevandone l'importo dal compenso per il servizio affidato.
4. Al termine del contratto la cauzione sarà svincolata, previa constatazione di completo adempimento del servizio aggiudicato e comunque dopo risolta ogni eccezione inerente e conseguente il capitolato. Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, l'Ente può, in qualunque momento e con la adozione di semplice atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato e dal relativo contratto; in tal caso l'aggiudicatario rimane obbligato a reintegrare o ricostituire il deposito cauzionale entro 10 giorni dalla data di notificazione del relativo avviso.

Art. 17 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010, l'affidatario del servizio assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata art. 23.

Art. 18 - Obblighi verso il personale dipendente

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.
2. Il concessionario del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Art. 19 – Divieti: subappalto e cessione del contratto

1. È fatto espresso divieto al concessionario del servizio di:
 - sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali tra il concessionario del servizio e le assicurazioni dei danneggiati;
 - subappaltare il servizio oggetto del presente bando; è consentito all'affidatario di avvalersi di ditta esterna specializzata, previa verifica delle caratteristiche di affidabilità, professionalità e competenza della stessa, limitatamente agli aspetti legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs.81/2008. La Ditta partecipante dovrà indicare nell'offerta la parte dell'appalto che intenda eventualmente subappaltare. In caso di subappalto autorizzato resta ferma la responsabilità dell'affidatario che risponde di tutti gli obblighi contrattuali verso l'Amministrazione.
 - cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. E' vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

2. L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione con addebito di colpa all'aggiudicatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

Art. 20 - Responsabilità e assicurazione

1. Il concessionario del servizio e l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei mezzi utilizzati. Il concessionario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare l'Ente proprietario della strada da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post - incidente; all'uopo dovrà disporre di idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno cinque milioni di euro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post - incidente e comunque di ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare all'Amministrazione Comunale, a terzi e a cose.
1. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria sia in possesso di una polizza RCT/O già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al comma precedente, dovrà produrre una appendice alla polizza di cui trattasi nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di affidamento. La polizza in questione inoltre non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri e dovrà prevedere un massimale non inferiore a 5.000.000,00 di euro ed un massimale per anno di € 5.000.000,00.
2. L'esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Copia della polizza assicurativa o della appendice di polizza di cui ai commi precedenti dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale prima della stipula del contratto e comunque al massimo entro il giorno precedente l'avvio del servizio. In caso di mancata consegna entro il termine indicato l'Amministrazione Comunale potrà disporre la decadenza dall'aggiudicazione con la conseguenza dell'incameramento della cauzione provvisoria.
3. Si specifica che, nella polizza da stipularsi a carico dell'aggiudicatario, dovrà essere obbligatoriamente compresa la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del committente.
- 1.

Art. 21 – Penali

- 1) Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata o non a regola d'arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente capitolato l'Amministrazione provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo raccomandata A.R. o fax o posta elettronica certificata, invitando la ditta ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati, ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente capitolato e a presentare, entro un termine breve, non superiore a 7 giorni, le proprie controdeduzioni.
- 2) Ove, in esito al procedimento di cui al comma precedente, siano accertati da parte dell'Amministrazione Comunale casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, l'Amministrazione si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d'immagine provocato all'Amministrazione stessa, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
- 3) Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali vengono così individuate:

- in caso di prestazione non resa (mancato intervento sul luogo del sinistro) o resa in modo difforme da quello previsto nel contratto si applicherà una penale da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.500,00 in funzione della gravità dell'inadempimento;
 - in caso di inottemperanza reiterata nel mancato intervento sul luogo del sinistro o nella difformità della prestazione rispetto a quanto previsto nel capitolato e nel contratto l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto.
- 4) Le penali saranno rimosse mediante trattenuta sulla cauzione definitiva. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte del concessionario, pena la risoluzione del contratto. Il provvedimento con cui sia stato disposto l'incameramento della cauzione viene comunicato alla ditta mediante raccomandata A.R. o fax o posta elettronica certificata con invito a reintegrare la cauzione stessa.
 - 5) Qualora nel corso del servizio si verificano gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 26, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.
 - 6) L'Amministrazione comunale riterrà il concessionario responsabile della corretta e puntuale esecuzione degli "Interventi di base per la sicurezza della circolazione" eseguiti dalle strutture operative deputate alla realizzazione degli interventi di ripristino post incidente.
 - 7) La richiesta di risarcimento o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. E' fatto sempre salvo il diritto dell'Amministrazione comunale al risarcimento di eventuali, ulteriori danni e all'affidamento a terzi dell'esecuzione in danno dell'appaltatore.

Per il pagamento delle penali, il risarcimento o l'esecuzione in danno di cui all'articolo successivo, l'Amministrazione comunale può rivalersi sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 22 - Esecuzione in danno

1. Qualora il concessionario ometta di eseguire l'intervento o gli interventi richiesti in tutto o in parte, l'Amministrazione comunale:
 - potrà incaricare un altro operatore economico, previa comunicazione al concessionario;
 - addebiterà i costi e i danni eventualmente derivanti all'Amministrazione comunale, dall'omessa esecuzione totale o parziale degli interventi di cui al precedente articolo 6;

Art. 23 - Passaggio di funzionari pubblici a ditte private

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 si evidenzia che "i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
2. Pertanto "i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

3. Inoltre, ai fini applicativi della suddetta norma, l'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 39 del 2013 precisa che "...sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico."

Art. 24 - Variazioni della ragione sociale

- 1) L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione ecc..).
- 2) L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo della comunicazione stessa.

Art. 25 - Accesso alla documentazione relativa all'intervento

1. Ai fini della massima trasparenza all'attività svolta, il concessionario accorderà al Comune, agli Organi di Polizia e alle Compagnie di assicurazione la possibilità di consultazione della propria banca dati, anche con modalità telematica, garantendo un accesso protetto da procedura di login e password, nel rispetto delle norme per la tutela della privacy dei soggetti coinvolti nelle operazioni (D.Lgs 196/2003).

Art. 26 - Risoluzione del contratto e recesso

- 1 Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del concessionario del servizio e specificamente:
 4. nel caso in cui le obbligazioni del concessionario del servizio non siano adempiute esattamente o non siano eseguite secondo le modalità stabilite nel capitolato e nel contratto (art. 1456 c.c.);
 - nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dal conceditore del servizio mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell'affidamento del servizio;
 - nel caso in cui il concessionario del servizio ceda il contratto o lo dia in subappalto.
2. Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione dichiara al concessionario del servizio a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.
3. In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e il conceditore del servizio è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati. Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio. Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del codice civile, nonché le disposizioni vigenti in materia.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della concessione, per giusta causa. La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.
5. Ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, art. 1 commi 7 e 13 il contratto di servizio potrà essere recesso nell'immediato senza che la ditta possa vantare alcuna rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.

Art. 27 - Responsabile del procedimento

1. Ai sensi del D.Lgs 50/2016, art. 31, il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile del Corpo di Polizia Locale, Dott. Alessandro Di Quirico.

Art. 28 - Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) è individuato nel Commissario Nazzareno Livi.
2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) può avvalersi di assistenti del DEC da lui nominati.
3. I nominativi del DEC e degli assistenti del DEC verranno comunicati al concessionario.

Art. 29 - Foro Competente

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si considerano applicabili le norme vigenti in materia. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, non componibili bonariamente, saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di Pesaro, con espressa rinuncia di deferimento ad arbitri.

IL RESPONSABILE DEL CORPO
P.O. v. COMANDANTE v..
Dott. Alessandro Di Quirico

